

Sentenza n. 2/2013

del 12/04/2013

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Commissione d'Appello Federale

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Silverio Vitali Presidente

Avv. Fabio Peloso Commissario

Avv. Luisella Savoldi Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso proposto da:

P.G.S. LEO CHERI, rappresentata dal Presidente pro tempore signor LUCA LISA

-ricorrente -

in contraddittorio con

AD PALLAVOLO SANTENA 95

CASATI

2D LA VANCHIGLIA

PROCURA FEDERALE,

non intervenuti,

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento del GUP di Torino, di cui al comunicato ufficiale n. 16 del 20.02.13, che applicava la sanzione della **perdita della gara con il peggior punteggio** di 25-0, 25-0, 25-0 nelle gare n. 2002,2011,2016 / 2DFA.

Conclusioni delle parti

come in atti.

FATTO E DIRITTO

La società PGS Leo Chieri impugna il provvedimento reso dal Gup di Torino in data 20.02.13, come da Comunicato Ufficiale n. 16, con il quale si delibera la perdita delle gare n. 2002/2011/2016 con il peggior punteggio, per accertata violazione della *“Circolare di Indizione del Campionato di Seconda Divisione Femminile 2012/2013”* che sancisce che *“... nei campionati provinciali ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atlete senza alcun Libero oppure 11 atlete e un libero oppure 11 atlete e due libero di cui una secondo i limiti di età su riportati”*.

La ricorrente riconosce di aver commesso un errore, invocando tuttavia la buona fede nell'errata interpretazione della Circolare di Indizione del Campionato, che l'ha portata ad utilizzare nel ruolo di SECONDO LIBERO un'atleta nata nell'anno 1995, osservando come in nessuna delle gare esaminate gli arbitri abbiano eccepito alcunché, mentre un rilievo tempestivo in tal senso avrebbe consentito di evitare la ripetizione dell'irregolarità nelle gare successive.

Nel contempo, la società PGS Leo Chieri osserva ed eccepisce l'avvenuta omologa delle gare n. 2002, 2011,2016 con i comunicati Ufficiali n. 11 e n. 14, rispettivamente del 16.01.13 e 06.02.13, a suo dire, non più revocabile.

* * * * *

Questa Commissione d'Appello non condivide le doglianze espresse dalla ricorrente per quanto attiene al merito della vicenda.

Indubbiamente, la società Pallavolo ASD PGS Leo Chieri ha violato le indicazioni contenute nella circolare di indizione dei Campionati nell'utilizzare per ben tre gare un'atleta iscritta in qualità di Secondo Libero, ma *“Fuori Quota”* e l'aver commesso la

violazione in buona fede è circostanza assolutamente irrilevante.

Peraltro, è assolutamente singolare come nemmeno i direttori di gara delle tre partite esaminate abbiano verificato la regolarità delle atlete iscritte, dal momento che un'accurata verifica sul campo (che obbligatoriamente gli arbitri devono eseguire) avrebbe potuto evitare a priori la commissione di un illecito sportivo.

Il GUP di Torino nell'assumere il provvedimento impugnato in questa sede ha senz'altro perseguito l'obiettivo di una decisione di giustizia sostanziale, riportando ad equità le sorti del campionato.

Tuttavia, come già questa Commissione ha avuto modo di puntualizzare, l'omologa della gara costituisce quel limite oltre il quale il risultato non può più essere messo in discussione (salvi gli errori materiali) o il caso espressamente regolamentato di revoca dell'omologa del tesseramento.

Le gare in contestazione sono state regolarmente omologate dal GUP con i comunicati ufficiali n. 11 e n. 14.

L'omologa della gara è, infatti, la sede appropriata per la verifica della regolarità del tesseramento dei partecipanti e del regolare svolgimento della gara.

Intervenuta quest'ultima, si forma il giudizio sul regolare svolgimento della gara, che può essere messo in discussione, a mente dell'art. 42 punto 2, soltanto in caso di pronuncia di revoca dell'omologazione del tesseramento secondo quanto previsto dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione (...).

Ciò non è avvenuto e non è quindi possibile un nuovo esame di merito.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ed a ciò consegue la restituzione della tassa di impugnazione.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso proposto dalla società P.G.S. Leo Chieri e per l'effetto che ne consegue annulla *in toto* il provvedimento assunto dal GUP di Torino nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 20.02.13, così che deve essere confermata l'omologa delle gare n. 2002, 2011, 2016 come già avvenuta, con i risultati conseguiti sul campo.
- dispone la restituzione della tassa di impugnazione versata dalla società ricorrente;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 09.04.13.

Il Presidente Estensore

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 12/04/2013

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi